



Legge sull'asilo

(LAsi)

(Sicurezza ed esercizio dei centri della Confederazione)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

La legge del 26 giugno 1998² sull'asilo è modificata come segue:

Art. 9 Perquisizione

¹ La SEM può perquisire un richiedente collocato in un alloggio presso un aeroporto, insieme agli oggetti che egli porta con sé, allo scopo di garantire la sicurezza e l'ordine oppure, ai fini della procedura d'asilo e del prelevamento di valori patrimoniali, alla ricerca di:

- a. documenti di viaggio e d'identità;
- b. documenti e mezzi di prova rilevanti per la procedura;
- c. armi od oggetti pericolosi – i coltelli da tasca e altri oggetti affini sono considerati oggetti pericolosi;
- d. stupefacenti e altre sostanze secondo l'articolo 2 della legge del 3 ottobre 1951³ sugli stupefacenti nonché bevande alcoliche;
- e. valori patrimoniali di dubbia provenienza.

²Se necessario, la SEM mette al sicuro i documenti od oggetti di cui al capoverso 1.

³ Il richiedente può essere perquisito soltanto da una persona dello stesso sesso. Nel quadro della perquisizione occorre tenere debito conto degli interessi dei richiedenti l'asilo minorenni.

⁴ I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia ai richiedenti l'asilo alloggiati in strutture cantonali.

1 FF 2024 xxxx

2 RS 142.31

3 RS 812.121

Art. 24b

Abrogato

Art. 24d cpv. 6, primo periodo

⁶ Le rimanenti disposizioni delle sezioni 2a e 2b sono applicabili per analogia anche ai centri cantonali e comunali. ...

Titolo dopo l'articolo 24e

Sezione 2b: Esercizio dei centri della Confederazione e degli alloggi presso gli aeroporti

Articoli 25-25e inserire prima della sezione 3 del capitolo 2

Art. 25 Esercizio dei centri della Confederazione e degli alloggi presso gli aeroporti

¹ Compete alla SEM garantire l'esercizio dei centri federali della Confederazione e degli alloggi presso gli aeroporti. L'esercizio comprende nello specifico:

- a. l'alloggio dei richiedenti l'asilo;
- b. l'assistenza ai richiedenti l'asilo;
- c. la garanzia della sicurezza e dell'ordine.

² Per garantire la sicurezza e l'ordine, se gli interessi giuridici da tutelare lo giustificano e se le misure previste sono proporzionate, la SEM può utilizzare o ordinare la coercizione di polizia e misure di polizia nell'ambito:

- a. della perquisizione ai sensi dell'articolo 9;
- b. dell'esecuzione di misure disciplinari ai sensi dell'articolo 25a;
- c. della protezione dalle minacce;
- d. del fermo di breve durata ai sensi dell'articolo 25b.

³ L'applicazione della coercizione di polizia e di misure di polizia secondo il capoverso 2 è retta dalla legge del 20 marzo 2008⁴ sulla coercizione (LCoe). È vietato l'impiego di armi.

⁴ Dopo l'arrivo nel centro della Confederazione o nell'alloggio presso l'aeroporto, la SEM informa i richiedenti l'asilo sulle misure possibili secondo il capoverso 2.

⁵ La SEM garantisce a tutte le comunità religiose l'accesso ai centri della Confederazione e degli alloggi presso gli aeroporti in vista della consulenza e assistenza religiosa. Per queste attività la Confederazione può corrispondere dei contributi finanziari in virtù di una convenzione e sulla base di soluzioni economiche.

Art. 25a Misure disciplinari

¹ La SEM può ordinare misure disciplinari limitate nel tempo nei confronti dei richiedenti l'asilo che, violando i loro obblighi, disturbano il corretto esercizio dei centri federali o degli alloggi presso gli aeroporti o mettono a rischio la sicurezza e l'ordine pubblici nelle immediate vicinanze.

² Occorre tenere debito conto degli interessi dei richiedenti l'asilo minorenni.

³ Sono considerate misure disciplinari:

- a. il divieto di accedere a determinati locali che altrimenti sono generalmente accessibili ai richiedenti l'asilo;
- b. il rifiuto della partecipazione a programmi di occupazione;
- c. le limitazioni delle prestazioni di aiuto sociale secondo l'articolo 83 capoverso 1 lettere g, h e k nonché di prestazioni di sostegno supplementari quali la somma per piccole spese;
- d. nei centri della Confederazione: l'esclusione da tutti i locali generalmente accessibili ai richiedenti l'asilo per al massimo 72 ore; durante l'esclusione è messo a disposizione dei richiedenti l'asilo un locale separato; è garantito l'accesso alla consulenza giuridica e alla rappresentanza legale;
- e. l'assegnazione a un centro speciale di cui all'articolo 24a.

⁴ La SEM accerta d'ufficio i fatti e concede alle persone interessate il diritto di essere sentite. Notifica al richiedente l'asilo una misura disciplinare secondo il capoverso 3 lettere a–d tramite pertinente modulo. Se viene ordinata una misura disciplinare secondo il capoverso 3 lettera e, la SEM emana una decisione incidentale.

⁵ Il richiedente l'asilo può depositare un ricorso dinanzi all'istanza di ricorso della SEM entro tre giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza della misura disciplinare secondo il capoverso 3 lettere a–d. Se il richiedente l'asilo ha un interesse degno di protezione è possibile interporre ricorso secondo l'articolo 105 contro la decisione dell'istanza di ricorso. I ricorsi secondo il presente capoverso non hanno effetto sospensivo.

⁶ In caso di misure secondo il capoverso 3 lettera e, la procedura di ricorso è retta dall'articolo 107 capoverso 3.

Art. 25b Fermo di breve durata per scongiurare un pericolo immediato nei centri della Confederazione

¹ Per scongiurare un pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile, su ordine della SEM i richiedenti l'asilo possono essere temporaneamente trattenuti all'interno del centro della Confederazione, in un locale appositamente attrezzato, sorvegliato e chiuso, se:

- a. il fermo previsto è proporzionato; e
- b. il richiedente l'asilo:
 1. mette in serio pericolo altre persone;
 2. mette in serio pericolo sé stesso; oppure

3. minaccia di causare gravi danni materiali.

² Prima di procedere al fermo di breve durata occorre informare le autorità di polizia competenti e, se del caso, gli altri organi responsabili. Dopo l'avvenuta comunicazione, il richiedente l'asilo può essere trattenuto fino all'arrivo dell'autorità di polizia competente o di un altro organo responsabile. Se entro due ore l'autorità di polizia competente o un altro organo responsabile non si presenta, il fermo di breve durata va interrotto.

³ All'inizio del fermo di breve durata il richiedente l'asilo dev'essere perquisito da una persona di stesso sesso e gli vengono ritirati tutti gli oggetti pericolosi. Per tutta la durata del fermo di breve durata occorre monitorare il benessere del richiedente l'asilo.

⁴ La SEM provvede affinché il personale incaricato di ordinare o eseguire il fermo di breve durata segua una formazione specifica.

⁵ Occorre tenere debito conto dell'interesse dei richiedenti l'asilo minorenni. È escluso l'ordine di fermo di breve durata nei confronti di bambini e minori che non hanno ancora compiuto 15 anni.

Art. 25c Delega di compiti a terzi

¹ La SEM può demandare a terzi in particolare i seguenti compiti per l'assistenza e l'alloggio dei richiedenti l'asilo:

- a. accoglienza, alloggio e assistenza nei centri della Confederazione e negli alloggi presso gli aeroporti;
- b. garanzia delle prestazioni di base in termini di vitto, igiene e abbigliamento, incluso l'acquisizione dei beni e delle prestazioni necessari a tale scopo;
- c. comunicazione delle informazioni ai richiedenti l'asilo;
- d. occupazione dei richiedenti l'asilo;
- e. garanzia delle prestazioni mediche;
- f. implementazione del regolamento interno;
- g. organizzazione e svolgimento di trasporti di persone;
- h. attività amministrative, in particolare scambio di informazioni con i diversi partner.

² La SEM può demandare a terzi i seguenti compiti nel quadro della garanzia della sicurezza e dell'ordine nei centri della Confederazione e negli alloggi presso gli aeroporti:

- a. compiti che vengono espletati allo sportello dei centri della Confederazione, in particolare controllo delle entrate, delle uscite e dei visitatori;
- b. misure volte a migliorare e favorire la coabitazione, nello specifico per prevenire i conflitti;
- c. garanzia della pace, dell'ordine e della sicurezza all'interno e all'esterno dei centri della Confederazione e degli alloggi presso gli aeroporti, in particolare

grazie alla perquisizione di persone e oggetti, scongiurando i pericoli e monitorando e controllando le aree interne ed esterne;

- d. supporto all'esecuzione di misure disciplinari secondo l'articolo 25a e del fermo di breve durata secondo l'articolo 25b, in particolare per l'allontanamento, la sorveglianza e l'accompagnamento dei richiedenti l'asilo;
- e. espletamento di attività amministrative.

³ I terzi cui vengono demandati i compiti di cui al capoverso 2 devono fornire garanzie appropriate in termini di reclutamento, formazione e controllo del proprio personale, onde assicurare che i compiti demandati vengano effettuati in modo appropriato e corretto. Le aziende di sicurezza private devono inoltre disporre di un'autorizzazione d'esercizio cantonale.

⁴ La SEM definisce standard qualitativi per le prestazioni in materia di assistenza e sicurezza. Esercita la vigilanza sui terzi incaricati e svolge regolari controlli di qualità.

⁵ La SEM garantisce che i dipendenti dei terzi incaricati beneficino di una formazione adeguata per lavorare con i richiedenti l'asilo.

⁶ L'applicazione della coercizione di polizia e di misure di polizia è retta dalla LCoe⁵. È vietato l'impiego di armi.

⁷ La SEM demanda i compiti di cui ai capoversi 1 e 2 per contratto e indennizza ai terzi incaricati secondo il capoverso 2 le spese amministrative e legate al personale nonché le altre spese da essi sostenute per il disbrigo di tali compiti.

⁸ I terzi incaricati sottostanno allo stesso obbligo del segreto che vincola il personale della Confederazione.

Art. 25d Trasferimento di compiti ai Cantoni

¹ La Confederazione e il Cantone di ubicazione di un centro della Confederazione o di un alloggio presso l'aeroporto, o che ha la responsabilità per un aeroporto, possono convenire che la garanzia della sicurezza e dell'ordine (art. 25 cpv. 1 lett. c) nell'alloggio in questione incombe alle autorità competenti in materia di polizia del Cantone in questione.

² La SEM continua a essere responsabile per la disposizione delle misure disciplinari secondo l'articolo 25a e del fermo di breve durata secondo l'articolo 25b.

³ L'articolo 9 si applica per analogia alle perquisizioni. L'applicazione della coercizione di polizia e di misure di polizia è retta dalla LCoe⁶.

⁴ La Confederazione indennizza al Cantone, per contratto, le spese amministrative e di personale nonché altre spese sostenute nell'ambito dell'adempimento dei compiti di cui al capoverso 1. L'indennità viene definita su base forfettaria. In via eccezionale possono essere corrisposti contributi commisurati alle spese sostenute, in particolare per compensare costi *à tantum*.

⁵ RS 364

⁶ RS 364

Art. 25e Disposizioni esecutive generali

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) può emanare disposizioni esecutive in particolare per quanto riguarda:

- a. la perquisizione;
- b. i programmi d'occupazione;
- c. il diritto di visita;
- d. le modalità di uscita;
- e. gli elementi di base della formazione dei collaboratori nel settore della sicurezza;
- f. gli elementi costitutivi delle infrazioni disciplinari, le misure disciplinari e la procedura disciplinare;
- g. la salvaguardia degli interessi dei richiedenti l'asilo minorenni, in particolare la priorità di misure pedagogiche.

Art. 72 Procedura

Per il rimanente, alle procedure secondo gli articoli 68, 69 e 71 si applicano per analogia le disposizioni del capitolo 2, sezioni 1, 2a, 2b e 3. Alle procedure secondo gli articoli 69 e 71 si applicano per analogia le disposizioni del capitolo 8.

Art. 107 cpv. 3

³ La decisione di assegnazione a un centro speciale della Confederazione secondo l'articolo 24a è impugnabile a titolo indipendente qualora la decisione finale non venga notificata entro 30 giorni dall'assegnazione. Il termine di ricorso decorre a partire dal 31° giorno a contare dalla notificazione della decisione di assegnazione.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.